



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 29/5 DEL 7.08.2024

Oggetto: Procedure operative per l'esecuzione dei controlli ufficiali nei settori di cui all'articolo 2, comma 1, del D.Lgs. n. 27/2021.

L'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale rammenta che il quadro normativo dell'Unione europea relativo ai controlli ufficiali (CU) è definito dal regolamento (UE) 2017/625, che, oltre a vari altri regolamenti e direttive comunitarie, ha abrogato il regolamento (CE) n. 882/2004, con l'intento preminente di razionalizzare, semplificare ed armonizzare il sistema di controlli ufficiali (CU) mediante l'adozione di un testo unico e integrando in un unico provvedimento non solo i controlli su alimenti, mangimi, salute e benessere degli animali, ma anche sui sottoprodotti di origine animale e su sanità delle piante e prodotti fitosanitari.

L'Assessore fa presente che i CU devono, comunque, essere sempre eseguiti secondo procedure documentate e devono prevedere l'elaborazione di una documentazione scritta (su supporto cartaceo o con formato elettronico), che, a meno che sia richiesto diversamente a fini di indagini giudiziarie o per la tutela di procedure giudiziarie, deve essere fornita in copia agli operatori del settore sottoposti ai controlli ufficiali.

Ricorda che il regolamento europeo 2017/625 sopramenzionato prevede che gli Stati membri assicurino che i controlli ufficiali siano eseguiti dalle autorità competenti, in base a un Piano di controllo nazionale pluriennale (PCNP).

Il Piano relativo al quinquennio 2023-2027 è stato approvato dalla Conferenza Stato Regioni (Rep. atti n. 55/CSR del 22 marzo 2023) e recepito dalla Regione.

L'Assessore ricorda, poi, che, con il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, sono state adottate, ai sensi dell'articolo 12, lettere a), b), c), d) ed e), della legge 4 ottobre 2019, n. 117 e s.m.i., le disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle previsioni del regolamento (UE) 2017/625.

Fa presente, inoltre, che la legge n. 71/2021 è intervenuta modificando l'art. 1 del decreto-legge n. 91/2014 (c.d. "Campolibero"), convertito nella legge n. 116/2014, relativamente alla diffida nel settore agroalimentare prevedendo, al comma 3, che "Per le violazioni delle norme in materia agroalimentare e di sicurezza alimentare, per le quali è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, l'organo di controllo incaricato, nel caso in cui accerti per la prima volta l'esistenza di violazioni sanabili, diffida l'interessato ad adempiere alle prescrizioni violate entro il



termine di trenta giorni dalla data di notificazione dell'atto di diffida e ad elidere le conseguenze dannose o pericolose dell'illecito amministrativo. Per violazioni sanabili si intendono errori e omissioni formali che comportano una mera operazione di regolarizzazione, ovvero violazioni le cui conseguenze dannose o pericolose sono eliminabili. In caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni contenute nella diffida di cui al presente comma entro il termine indicato, l'organo di controllo effettua la contestazione ai sensi dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In tale ipotesi è esclusa l'applicazione dell'articolo 16 della citata legge n. 689 del 1981. I termini concessi per adempiere alla diffida sono sospensivi dei termini previsti per la notificazione degli estremi della violazione. Il procedimento di diffida non si applica nel caso in cui i prodotti non conformi siano stati già immessi in commercio, anche solo in parte”.

La stessa legge n. 71/2021 è intervenuta modificando anche il comma 4 dell'art. 1 del decreto-legge n. 91/2014, relativamente al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ultraridotta, prevedendo che “Per le violazioni alle norme in materia agroalimentare per le quali è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, se già consentito il pagamento in misura ridotta, la somma, determinata ai sensi dell'articolo 16, primo comma, della citata legge n. 689 del 1981, è ridotta del trenta per cento se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione”. In particolare, il testo “della sola sanzione” è stato sostituito con “della sanzione”.

L'Assessore evidenzia come il Ministero della Salute, con la circolare n. 27904 del 5 luglio 2023, ha avuto modo di chiarire che “con la modifica di cui sopra il legislatore ha voluto estendere la previsione dell'ulteriore riduzione del 30% della sanzione determinata ai sensi dell'art. 16 della L. n. 689/81 a tutti i casi in cui è prevista la possibilità di detto pagamento in misura ridotta, eliminando la limitazione alle violazioni per le quali sia prevista l'applicazione della sola sanzione amministrativa pecuniaria. Pertanto, il pagamento in misura “ultraridotta” di cui al comma 4, dell'art. 1 del D.L. n. 91 /2014, è applicabile anche alle violazioni nei settori di cui al D.Lgs n. 27/2021. Il pagamento in misura “ultraridotta”, trova applicazione solo nel caso in cui il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione”.

Riferisce che alcune Regioni, attraverso l'adozione di apposite deliberazioni, già prima dell'adozione della circolare ministeriale, avevano adottato le suddette indicazioni. Altre, come ad esempio la Lombardia e l'Emilia Romagna, hanno atteso la circolare sopramenzionata per adeguare i rispettivi provvedimenti alle disposizioni ministeriali e, in sede di contestazione degli illeciti amministrativi,



ammettono il trasgressore alla possibilità del pagamento in misura ultraridotta con effetto liberatorio del contesto violato, entro il termine di 5 giorni dall'avvenuta notifica con una riduzione del 30% sull'importo calcolato in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16 della legge n. 689/1981.

L'Assessore rammenta, inoltre, che il decreto legislativo 12 luglio 2024, n. 103 (Semplificazione dei controlli sulle attività economiche, in attuazione della delega al Governo di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 5 agosto 2022, n. 118), in vigore dal 2 agosto 2024, per ciò che concerne l'istituto della diffida al comma 4 dell'articolo 6 prevede che "Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, per le violazioni delle norme in materia agroalimentare e di sicurezza alimentare".

L'Assessore fa presente, poi, che gli uffici della Direzione generale della Sanità hanno curato la predisposizione delle procedure operative per l'esecuzione dei controlli ufficiali, con la collaborazione dei competenti servizi delle Aziende sanitarie, che hanno garantito nel corso dell'istruttoria validi contributi per la più chiara e completa stesura degli atti.

Tanto rappresentato, l'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale propone di approvare le procedure operative per l'esecuzione dei controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa nei settori di cui all'articolo 2, comma 1, del D.Lgs. n. 27/2021, di cui all'allegato alla presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale, unitamente ai modelli allegati alle medesime.

Propone, inoltre:

- di prevedere che eventuali modifiche a quanto previsto nelle procedure operative per l'esecuzione dei controlli ufficiali e nei modelli potranno essere disposte con idoneo provvedimento dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale;
- di prevedere che le Aziende sanitarie della Regione Sardegna recepiscano, con proprio atto, le procedure operative per l'esecuzione dei controlli ufficiali intesi a verificare la conformità nei settori di cui all'articolo 2, comma 1, del D.Lgs. n. 27/2021, nonché i modelli allegati alle medesime;
- di dare mandato agli uffici della Direzione generale della Sanità affinché garantiscano la più ampia diffusione e la corretta applicazione delle stesse procedure operative presso le Aziende sanitarie della Sardegna.



La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale della Sanità sulla proposta in esame

DELIBERA

- di approvare le procedure operative per l'esecuzione dei controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa nei settori di cui all'articolo 2, comma 1, del D.Lgs. n. 27/2021, di cui all'allegato alla presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale, unitamente ai modelli allegati alle medesime;
- di prevedere che:
 - 1) eventuali modifiche a quanto previsto nelle procedure operative per l'esecuzione dei controlli ufficiali e nei modelli potranno essere disposte con idoneo provvedimento dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale;
 - 2) le Aziende sanitarie della Regione Sardegna recepiscano, con proprio atto, le procedure operative per l'esecuzione dei controlli ufficiali intesi a verificare la conformità nei settori di cui all'articolo 2, comma 1, del D.Lgs. n. 27/2021, nonché i modelli allegati alle medesime;
- di dare mandato agli uffici della Direzione generale della Sanità affinché garantiscano la più ampia diffusione e la corretta applicazione delle stesse procedure operative presso le Aziende sanitarie della Sardegna.

Il Direttore Generale

Giovanni Deiana

La Presidente

Alessandra Todde